

Regolamento Elettorale ANIPIO

Art. 1 - Ambito di Applicazione

Il presente regolamento elettorale disciplina le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori) da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Nazionale Infermieri Specialisti Rischio Infettivo - Società Scientifica Nazionale – ANIPIO. Le elezioni sono improntate al principio della correttezza, della trasparenza e della partecipazione da parte dei Soci.

Art. 2 - Assemblea dei Soci - Indizione delle elezioni

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente: nella convocazione deve indicare la data dell'Assemblea in prima e seconda convocazione, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, come da art. 7 dello Statuto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve avvenire con un preavviso almeno di 30 giorni dalla riunione, deve essere pubblicata sul sito web della Società Scientifica e diffusa a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.

Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea. Qualora i soci che richiedessero di intervenire fossero molto numerosi, è facoltà del Presidente porre un limite di tempo ai singoli interventi, uguale per tutti.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno sociale in corso e la cui iscrizione sia stata valutata ed accettata dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 4 dello Statuto.

Le votazioni per le elezioni degli organi statutari avvengono a scrutinio segreto.

I Soci in regola impossibilitati a partecipare possono essere rappresentati tramite delega scritta; ogni Socio presente potrà avere una sola delega.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno sociale in corso e dell'anno sociale precedente e la cui iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, come previsto dagli articoli 4 e 8 dello Statuto.

Art. 4 – Regole operazioni di voto

Le candidature possono essere espresse singolarmente e raccolte in un elenco generale predisposto dal Segretario; possono inoltre essere presentate delle liste, con un minimo di 5 candidati. Qualora la lista fosse inferiore a 11 candidati, l'avente diritto di voto potrà esprimere le altre preferenze attingendo dalla lista generale.

Ogni candidato può essere iscritto solamente in un'unica lista e nella lista generale.

Le votazioni finali terranno conto della sommatoria delle preferenze ottenute nelle liste singole e nella lista generale.

Verranno nominati nuovi consiglieri e componenti dell'Organo di controllo, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti tenendo presente che, in caso di parità di voti, prevalgono i seguenti criteri riportati in ordine di priorità:

1. ogni Regione può essere rappresentata al massimo da due consiglieri;
2. rappresentanza regionale e pertanto verrà eletto un candidato con domicilio in una regione non rappresentata;
3. riveste il ruolo di ISRI a tempo pieno o a tempo parziale o è in possesso di diploma di Master in Rischio Infettivo o Rischio clinico;
4. sorteggio

Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda. Le operazioni di voto si svolgono:

- a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea;

- b) per delega, mediante presentazione da parte del delegato dell'apposito modulo di delega con una copia della carta di identità del socio che fa la delega;
- c) ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere.

Art.5 - Vigilanza sulle operazioni di voto

La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Art. 6 - Candidature

I soci che intendono candidarsi al Consiglio Direttivo o all'Organo di Controllo, singolarmente o presentando una lista, devono rispettare i requisiti riportati all'art.3 del presente Regolamento e devono inoltrare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Presidente presidente@anipio.it e all'indirizzo di posta certificata anipio@pcert.postecert.it entro la data riportata nella lettera di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo, inviata dal Presidente a tutti gli iscritti aventi diritto e pubblicata sul sito web ANIPIO.

Le candidature devono essere presentate compilando il modulo di richiesta, allegando il curriculum vitae con foto del candidato e la scheda del profilo del candidato.

Le candidature saranno rese pubbliche nell'Area riservata soci del sito web (Modulo di richiesta di candidatura, foto e Curriculum vitae) e in sede di Assemblea dei Soci.

L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicata al Presidente e al Segretario entro e non oltre 48 ore prima dello svolgimento della votazione.

Gli eventuali voti espressi a favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art.7 - Norme generali relative alla campagna elettorale

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti di altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio della Società Scientifica.

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

Art. 8 - Commissione Elettorale

Il Presidente di ANIPIO nomina una Commissione elettorale di tre soci come previsto dall'art. 21 dello Statuto.

La Commissione al suo interno nomina il Presidente della Commissione elettorale, il segretario e uno scrutatore.

Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione elettorale che darà corso alle operazioni preparatorie consistenti nella nomina del Presidente della Commissione elettorale, del segretario e di uno scrutatore.

La Commissione elettorale verifica e/o attua gli adempimenti correlati alle elezioni in particolare:

- Predisporre il materiale per le votazioni: schede per le votazioni, verbale, elenco dei soci aventi diritto.
- Verifica l'elenco dei soci aventi diritto firmato dal segretario e dal Presidente della Società Scientifica.
- Verifica le candidature singole o di lista, in relazione alla eleggibilità.

Art.9 - Apertura dei lavori dell'Assemblea dei Soci

All'ora fissata nella lettera di convocazione, il Presidente di ANIPIO presenta la relazione annuale del Consiglio Direttivo da lui presieduto e la Commissione elettorale.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale.

Le votazioni avvengono con modalità cartacea pertanto per ciascuna votazione il Segretario:

- a) Accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
- b) Procede allo spoglio delle schede votate.
- c) Porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.

Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, il registro degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

- 1) La Commissione elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea dei Soci a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
- 2) Gli eletti sono proclamati dal Presidente della Commissione elettorale con un verbale.
- 3) Il nuovo Consiglio Direttivo si considera insediato a seguito della nomina delle rispettive cariche consiliari. Fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo resta in carica il consiglio uscente.
- 4) In caso non fosse possibile eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica provvisoriamente il Consiglio Direttivo uscente per un periodo non superiore a 90 giorni entro il quale dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea dei soci.

Art. 12 - Nomina delle cariche istituzioni del neo eletto Consiglio Direttivo

Il neo eletto Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data di elezione è tenuto a riunirsi per la nomina delle cariche consiliari (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario) e sarà convocato dal Consigliere più anziano.

La nomina delle cariche consiliari (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario) avvengono a scrutinio segreto.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la normativa nazionale in materia di Associazioni.

Approvato dal Consiglio Direttivo ANIPIO nella seduta del 9 marzo 2021